



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 giugno 2020
(OR. en)

8927/20

ENFOPOL 144
JAI 500
DROIPEN 42
COSI 101

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	17 giugno 2020
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8605/20
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento delle indagini finanziarie per combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio in oggetto, approvate dal Consiglio il 17 giugno 2020.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

sul rafforzamento delle indagini finanziarie per combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO l'agenda strategica 2019-2024 dell'UE¹ e le conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo² del 12 febbraio 2016, le conclusioni del Consiglio e il piano d'azione sulla via da seguire in materia di indagini finanziarie³ del 9 giugno 2016, le conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali⁴ dell'11 ottobre 2016,

VISTA la revisione intermedia⁵ della rinnovata strategia di sicurezza interna dell'UE che menziona la necessità di continuare a migliorare *"la lotta contro la criminalità finanziaria e il riciclaggio nonché agevolare il recupero dei beni, sostenendo un'efficace cooperazione pratica fra Stati membri e incoraggiando gli Stati membri e il settore privato a lavorare in partenariato"*,

RICORDANDO le conclusioni del Consiglio sulle priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo⁶ che si basano sulla recente serie di relazioni della Commissione su questo tema⁷,

PRENDENDO ATTO della comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo⁸, del 7 maggio 2020,

FACENDO RIFERIMENTO alla discussione che si è tenuta in sede di comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) il 21 febbraio 2020 e ha fornito orientamenti per le presenti conclusioni del Consiglio,

¹ Agenda strategica 2019-2024 dell'UE (EUCO 9/19), sul miglioramento della cooperazione e della condivisione di informazioni nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

² Doc. 6068/16.

³ Doc. 10125/16.

⁴ Doc. 13139/16.

⁵ Doc. 13319/17.

⁶ Doc. 14823/19.

⁷ Docc. 11514/19 (+ ADD 1), 11516/19, 11517/19, 11518/19, 11519/19.

⁸ Doc. 7870/20.

SOTTOLINEANDO che le indagini finanziarie rivestono la massima importanza per l'Unione europea nella prevenzione e nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo,

TENENDO CONTO del fatto che l'Unione europea ha notevolmente rafforzato il suo quadro giuridico per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e per l'accesso delle autorità di contrasto alle informazioni finanziarie⁹. Questo quadro giuridico deve essere attuato correttamente al fine di tenere il passo con la crescente integrazione dei flussi finanziari nel mercato interno, le tendenze che si delineano, l'aumento del volume e della sofisticazione delle frodi, i progressi tecnologici e l'ingegnosità dei criminali che cercano di sfruttare eventuali carenze e lacune del sistema,

RICONOSCENDO l'importanza dell'approccio "follow the money" ("seguì il denaro") per combattere gli aspetti finanziari della criminalità organizzata e individuare nuove piste per le indagini sulla criminalità organizzata e OSSERVANDO che un approccio di questo tipo richiede misure coordinate in un'ampia gamma di settori interconnessi, tra cui il recupero dei beni, l'uso di attività virtuali (o cripto-attività) e di moneta fiduciaria e la cooperazione e il coordinamento tra le diverse unità di informazione finanziaria (FIU), nonché la cooperazione di queste ultime con le autorità di contrasto, fiscali e doganali a livello nazionale, o il ruolo di Europol e la sua cooperazione con il settore privato,

⁹ La cosiddetta quinta direttiva antiriciclaggio (direttiva AML) (2015/849, modificata dalla direttiva 2018/843), la direttiva sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (2018/1673) e la direttiva relativa all'uso di informazioni finanziarie (2019/1153).

RICORDANDO che conformemente all'articolo 32 bis della direttiva antiriciclaggio¹⁰ (direttiva AML), gli Stati membri dovrebbero istituire entro il 10 settembre 2020 registri nazionali centralizzati dei conti bancari che forniscano alle FIU un accesso diretto a tali registri e che la direttiva relativa all'uso di informazioni finanziarie¹¹ impone agli Stati membri di fornire un accesso diretto ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari agli uffici per il recupero dei beni e ad altre autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati designate dai rispettivi Stati membri,

OSSERVANDO che secondo una stima prudenziale i proventi della criminalità organizzata nell'Unione europea (UE) hanno raggiunto quota 110 miliardi di EUR all'anno¹² e che, nonostante tutti gli sforzi, il tasso di confisca dei proventi di reato nell'UE potrebbe essere di appena l'1,1%¹³,

TENENDO CONTO della relazione della Commissione sull'interconnessione dei registri nazionali dei conti bancari¹⁴ dalla quale risulta che l'interconnessione dei registri dei conti bancari è tecnicamente fattibile e sarebbe uno strumento prezioso nella cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti, in particolare tra le FIU, le autorità di contrasto e gli uffici per il recupero dei beni,

¹⁰ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015), modificata dalla direttiva 2018/843.

¹¹ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati (GU L 186 dell'11.7.2019).

¹² Documento di lavoro dei servizi della Commissione: *Analysis of non-conviction based confiscation measures in the European Union* (Analisi delle misure di confisca non basata sulla condanna nell'Unione europea), SWD(2019) 1050 final, diffusa come doc. 8627/19.

¹³ Citazione tratta da: Europol, *Does Crime still pay? Criminal Asset Recovery in the EU, Survey of Statistical information 2010-2014* (I reati continuano a rendere? Il recupero dei proventi di reato nell'UE. Inchiesta sulle informazioni statistiche 2010-2014), 2016, pag. 4.

¹⁴ Doc. 11518/19.

FACENDO OSSERVARE che la cooperazione e il flusso di informazioni potrebbero essere ulteriormente migliorati a livello nazionale ed europeo:

- tra le FIU di Stati membri diversi,
- tra le FIU e i soggetti del settore privato tenuti a segnalare operazioni sospette alle FIU competenti,
- tra le diverse autorità di contrasto,
- tra le autorità fiscali e le autorità di contrasto,
- tra le FIU e le autorità di contrasto, fiscali e doganali a livello nazionale,
- tra gli istituti finanziari e le autorità di contrasto,

SOTTOLINEANDO che alcuni poteri delle unità di informazione finanziaria non sono armonizzati in tutta l'Unione europea, il che potrebbe avere conseguenze sulla capacità delle FIU di accedere alle pertinenti informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto (in particolare quelle detenute dai soggetti obbligati e/o dalle autorità di contrasto) e di condividere tali informazioni,

RICONOSCENDO la diversa natura delle principali parti interessate coinvolte nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e SOTTOLINEANDO la necessità, per le autorità di contrasto, le autorità doganali, le autorità fiscali, gli uffici per il recupero dei beni e le unità di informazione finanziaria di disporre di un accesso effettivo alle informazioni finanziarie e di rafforzare la cooperazione nelle indagini nazionali e transfrontaliere,

SOTTOLINEANDO l'importanza dello scambio di informazioni finanziarie tra le unità di informazione finanziaria e le autorità di contrasto, che sarà potenziato dalla direttiva relativa all'uso di informazioni finanziarie¹⁵,

¹⁵ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati (GU L 186 dell'11.7.2019).

COSCIENTE dell'importanza della trasmissione di informazioni qualitative da parte dei soggetti del settore privato nelle segnalazioni di operazioni sospette alle FIU (che forniscono loro un riscontro pertinente) e della possibilità per le autorità di contrasto di chiedere informazioni al settore privato nel quadro delle loro indagini penali,

E, PERTANTO, RICONOSCENDO l'importanza di creare partenariati pubblico-privati tra le autorità preposte alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e i soggetti privati tenuti a segnalare operazioni sospette, al fine di migliorarne la qualità e l'accuratezza promuovendo nel contempo un approccio basato sul rischio, piuttosto che segnalazioni basate sulla conformità,

RILEVANDO che la decisione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha imposto un divieto riguardo alle attività di trattamento dei dati personali da parte di Europol (a motivo di preoccupazioni relative alle persone non considerate sospette) ai fini dell'amministrazione tecnica della rete delle unità di informazione finanziaria (FIU.NET), sospendendo nel contempo il divieto per un periodo di un anno onde consentire a Europol di assicurare una transizione agevole dell'amministrazione tecnica di FIU.NET a un'altra entità¹⁶,

SOTTOLINEANDO le conclusioni del Consiglio sulla cooperazione di Europol con parti private¹⁷ e CONSIDERANDO che le parti private svolgono un ruolo crescente nella prevenzione e nel contrasto dei reati favoriti dall'informatica in quanto spesso sono in possesso di quantità considerevoli di dati personali che potrebbero rivelarsi rilevanti per le autorità di contrasto,

RICONOSCENDO il lavoro svolto da Europol a sostegno della cooperazione tra le autorità di contrasto nell'Unione nel settore delle frodi contro le finanze pubbliche e private, del riciclaggio, del recupero dei beni, della corruzione e della contraffazione e a sostegno delle indagini della Procura europea (EPPO), come previsto dal regolamento EPPO¹⁸,

¹⁶ Decisione del GEPD del 19 dicembre 2019 relativa all'amministrazione tecnica della rete FIU.NET da parte di Europol.

¹⁷ Doc. 14745/19.

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO").

RICONOSCENDO l'importanza del Centro per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica di Europol (Europol Financial and Economic Crime Centre, EFECC),

RICONOSCENDO l'importanza della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e la rilevanza delle priorità dell'UE nella lotta alla criminalità "Finanza criminale — Riciclaggio e recupero dei beni" quale priorità a sé stante nonché orizzontale per tutti i piani d'azione operativi nell'ambito del ciclo programmatico dell'UE,

TENENDO CONTO del fatto che le attività virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nel riciclaggio,

SOTTOLINEANDO la necessità di attuare efficacemente e consolidare ulteriormente la quinta direttiva antiriciclaggio (AML), avente a oggetto le valute virtuali e che elenca i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale in quanto soggetti obbligati,

PRENDENDO ATTO del lavoro analitico svolto dalla Commissione¹⁹ e da Europol²⁰ da cui si evince che i pagamenti in contanti vengono utilizzati dai criminali a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il che rende necessario esaminare le questioni relative alla riduzione dei pagamenti in contanti a livello dell'UE,

IL CONSIGLIO

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

- prestare particolare attenzione al recepimento della direttiva (UE) 2019/1153 al fine di massimizzare i benefici dei registri centralizzati dei conti bancari che devono essere istituiti entro il 10 settembre 2020;
- provvedere affinché le indagini finanziarie, in quanto priorità trasversale e orizzontale nel quadro dell'EMPACT, siano parte di tutti i tipi di indagini penali riguardanti la criminalità organizzata, in particolare con riferimento a traffico di droga e di armi da fuoco, reati organizzati contro il patrimonio, criminalità ambientale, traffico di migranti, tratta di esseri umani, traffico di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte, e tutte le altre forme di criminalità organizzata, e contemplare tale priorità in tutti i piani d'azione operativi nell'ambito della piattaforma EMPACT;

¹⁹ Doc. 11514/19 ADD 1.

²⁰ Europol: "*Why is cash still the king? A strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money laundering*" (Perché il contante la fa ancora da padrone? Una relazione strategica sull'uso del contante da parte di gruppi criminali per facilitare il riciclaggio) (2015).

- rafforzare la cooperazione e le sinergie nello svolgimento di indagini finanziarie e nello scambio di informazioni finanziarie tra le FIU, gli uffici per il recupero dei beni, le autorità doganali, le autorità fiscali e le autorità di contrasto;
- avviare una discussione costruttiva con la Commissione in merito a una futura interconnessione dei registri nazionali dei conti bancari al fine di accelerare in modo significativo l'accesso alle informazioni finanziarie e agevolare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti e i loro omologhi europei;
- insieme alle agenzie GAI, promuovere ulteriormente le squadre investigative comuni (SIC) al fine di portare allo scoperto e di prevenire i casi di riciclaggio e indagare sulla criminalità organizzata;
- sostenere i loro attori coinvolti nelle priorità EMPACT e nel piano d'azione operativo (OAP): Finanza criminale – "Riciclaggio e recupero dei beni" in particolare con riguardo ai seguenti aspetti:
 - condivisione delle migliori pratiche e esperienze,
 - condivisione delle pertinenti informazioni finanziarie,
 - rafforzamento della cooperazione tra le autorità di contrasto, le autorità doganali, le autorità fiscali, gli uffici per il recupero dei beni e le unità di informazione finanziaria,
 - rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi;
- impegnarsi attivamente, su base volontaria e in coordinamento con la Commissione, nell'elaborazione di un piano d'azione globale sulle indagini finanziarie, che dia seguito al piano d'azione adottato durante la presidenza dei Paesi Bassi nel 2016²¹;
- rafforzare, insieme alla Commissione e alle agenzie GAI, la cooperazione con i paesi terzi nello svolgimento delle indagini finanziarie;

²¹ Doc. 10125/16.

INVITA LA COMMISSIONE A:

- valutare l'opportunità di rafforzare il quadro giuridico in materia di gestione dei beni sottoposti a congelamento in vista di un eventuale conseguente confisca²², includere il principio della pianificazione precedente al sequestro, attribuire ulteriori poteri agli uffici per il recupero dei beni, ad esempio poteri cautelari di congelamento temporaneo d'urgenza al fine di prevenire la dispersione dei beni;
- valutare l'eventualità di integrare tale quadro con un accesso più armonizzato, immediato e diretto degli uffici per il recupero dei beni a vari registri pubblici, quali i registri catastali centrali, i registri centrali delle imprese, i registri automobilistici centrali o i registri navali centrali;
- trovare quanto prima un accordo temporaneo per la gestione tecnica della rete FIU.NET e presentare una proposta relativa a una soluzione a lungo termine per tale rete, o la rete che le succederà, tale da garantire una cooperazione efficace tra le FIU e tra le FIU e Europol, se del caso²³;
- valutare l'eventualità di rafforzare ulteriormente il quadro giuridico al fine di interconnettere i meccanismi nazionali centralizzati (registri centrali o sistemi elettronici centrali per il recupero dei dati) degli Stati membri per quanto riguarda i conti bancari, il che consentirebbe di accelerare l'accesso alle informazioni finanziarie agevolando nel contempo la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti;
- proseguire, insieme agli Stati membri e alla piattaforma delle FIU dell'UE, la riflessione da lei avviata riguardo a un meccanismo di coordinamento e di sostegno che incoraggerebbe e agevolerebbe il lavoro transfrontaliero delle FIU, compreso un potenziale collegamento tra tale meccanismo e la rete FIU.NET, o quella che le succederà;

²² Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca, articolo 10, paragrafo 2, e recente regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

²³ Come prevede ad esempio l'articolo 12 della direttiva relativa all'uso di informazioni finanziarie (2019/1153).

- valutare, fatta salva la prerogativa degli Stati membri di scegliere un modello per le rispettive FIU che meglio si adatti al loro sistema giuridico e amministrativo, se almeno alcuni aspetti del lavoro delle FIU possano essere ulteriormente adeguati in modo tale da consentire uno scambio di informazioni più efficace, conformemente alla direttiva antiriciclaggio, alla direttiva (UE) 2019/1153 e agli altri strumenti pertinenti;
- tenere conto delle presenti conclusioni del Consiglio e delle conclusioni del Consiglio sulla cooperazione di Europol con parti private nel quadro del suo riesame dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/794, quando esaminerà la prassi di scambio diretto di dati personali con parti private;
- valutare la necessità di un quadro giuridico rafforzato per l'istituzione dei pertinenti partenariati pubblico-privati;
- riprendere le discussioni con gli Stati membri in merito alla necessità di disposizioni legislative che limitino i pagamenti in contanti a livello dell'UE, come previsto nella sua comunicazione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d'azione in materia di riciclaggio di denaro;
- valutare la necessità di migliorare ulteriormente il quadro giuridico per le attività virtuali introdotto dalla quinta direttiva antiriciclaggio²⁴, ad esempio includendovi anche le valute virtuali non scambiabili contro moneta fiduciaria e conseguendo in tal modo un migliore allineamento con le attuali raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);

INVITA EUROPOL A:

- sfruttare appieno il potenziale del Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica, creato di recente, quale struttura dedicata a sostegno della cooperazione tra le autorità di contrasto nella lotta contro le frodi, il riciclaggio, la corruzione e la contraffazione, promuovendo nel contempo sistematicamente il recupero dei proventi di reato in tutta l'UE e altrove. La creazione del Centro e i compiti che deve svolgere dovrebbero trovare adeguato riscontro nelle risorse assegnate a Europol;

²⁴ Direttiva (UE) 2015/849, modificata dalla direttiva 2018/843.

- avviare lavori preparatori volti a concludere un accordo di cooperazione con la Procura europea al fine di sostenere la sua attività di indagine e perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE;

INVITA CEPOL A:

- sviluppare ulteriormente e attuare un programma formativo completo per gli investigatori finanziari finalizzato a una comprensione più coerente delle tattiche e tecniche d'indagine transfrontaliera applicate dai funzionari delle autorità di contrasto nell'UE. Tale compito deve essere svolto in stretta cooperazione con Europol e con altri pertinenti attori impegnati nel contrasto di questo particolare settore della criminalità e dovrebbe essere reso possibile dall'assegnazione delle necessarie risorse a CEPOL, con il sostegno della Commissione.
-